



REGOLAMENTO ELETTORALE

A.P.S. PRO LOCO ABBADIA SAN SALVATORE E.T.S.

Articolo 1 - Scopo del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni per il Consiglio Direttivo della Pro Loco di Abbadia San Salvatore, in conformità con lo Statuto dell'Associazione e con le normative applicabili.

Articolo 2 - Organo Elettorale

1. Le elezioni sono organizzate dall'Assemblea dei Soci, che è l'organo sovrano per la nomina del Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea è assistita da una Commissione Elettorale nominata dallo stesso Consiglio Direttivo uscente tramite propria delibera unitamente alla convocazione dell'assemblea per il rinnovo delle cariche (da qui in avanti "Assemblea Elettorale"). La Commissione Elettorale è responsabile della regolarità delle operazioni elettorali.

Articolo 3 - Requisiti per l'elettorato attivo e passivo

1. Elettorato attivo:
 - Hanno diritto al voto tutti i soci iscritti nel libro degli associati da almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea, come previsto dall'art. 7 dello Statuto.
 - Ciascun associato può votare di persona o tramite delega scritta. Ogni associato può rappresentare fino a un massimo di 3 deleganti.
2. Elettorato passivo:
 - Possono candidarsi al Consiglio Direttivo tutti i soci iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa e che non rientrino nelle cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Articolo 4 - Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso tra 7 e 15, determinato dall'Assemblea prima delle elezioni.
2. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 anni e possono essere rieletti per un massimo di 3 mandati consecutivi, come stabilito dall'art. 8 dello Statuto.

Articolo 5 - Modalità di candidatura

1. Le candidature devono essere presentate per iscritto alla Commissione Elettorale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo uscente. Il termine sarà comunicato agli associati con un minimo di 10 giorni di anticipo rispetto alla data delle elezioni con gli stessi mezzi di pubblicità adottati per la convocazione dell'assemblea dei soci.
2. La candidatura va inviata a mezzo mail (PEC o PEO) agli indirizzi prolocoabbadia@pec.it o prolocoabbadia@gmail.com allegando la richiesta firmata (digitalmente o in versione autografa allegando però un documento di identità) e deve includere:
 - Nome e cognome del candidato.
 - Dichiarazione di accettazione della candidatura.
 - Dichiarazione di assenza di cause di ineleggibilità o decadenza.

Articolo 6 - Convocazione dell'Assemblea Elettorale

1. La convocazione dell'Assemblea Elettorale avviene con un preavviso minimo di 10 giorni mediante uno dei seguenti canali:
 - Affissione dell'avviso presso la sede dell'Associazione.
 - Invio di SMS ai soci, come previsto dall'art. 7 dello Statuto.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - Data, ora e luogo dell'Assemblea (prima e seconda convocazione).
 - Ordine del giorno, includendo il punto "Elezione del Consiglio Direttivo".
 - Eventuali modalità per la presentazione delle candidature.

Articolo 7 - Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita in:
 - Prima convocazione: con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega;
 - Seconda convocazione: qualunque sia il numero di associati presenti o rappresentati;



in conformità con l'art. 7 dello Statuto.

Articolo 8 - Modalità di voto

1. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.
2. Ogni socio ha diritto a un voto personale o a rappresentare fino a 3 associati tramite delega scritta.
3. La Commissione Elettorale predispone:
 - L'elenco degli aventi diritto al voto.
 - Le schede elettorali contenenti i nomi dei candidati.
4. Gli elettori possono esprimere fino a un massimo di preferenze pari al numero di membri da eleggere.

Articolo 9 – Scrutinio

1. Lo scrutinio è effettuato immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, alla presenza della Commissione Elettorale.
2. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti fino alla copertura dei posti disponibili, purché il numero dei candidati sia sufficiente a coprire il numero minimo di membri previsto per il Consiglio Direttivo (7 membri, come da Statuto).
3. In caso di parità di voti, si procederà con un ballottaggio tra i candidati interessati.
4. Se il numero di candidati è inferiore al numero dei consiglieri determinato dall'Assemblea, saranno eletti i soli candidati presenti.

Articolo 10 - Proclamazione degli eletti

1. La Commissione Elettorale proclama i risultati al termine dello scrutinio e redige il verbale delle operazioni elettorali.
2. Gli eletti entrano in carica con effetto immediato, salvo eventuali reclami.

Articolo 11 – Reclami

1. Eventuali contestazioni o reclami relativi alle operazioni elettorali devono essere presentati per iscritto alla Commissione Elettorale entro 5 giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. La Commissione Elettorale esamina e si pronuncia sui reclami entro 10 giorni.

Articolo 12 - Integrazione del Consiglio Direttivo in caso di candidati insufficienti

1. Se, al termine delle elezioni, il numero di membri eletti è inferiore al numero stabilito dall'Assemblea ma uguale o superiore al numero minimo di consiglieri previsto dallo Statuto (7 membri), il Consiglio Direttivo entrerà in carica con i soli eletti.
2. Il Consiglio Direttivo potrà successivamente procedere a cooptare nuovi membri tra gli associati, fino alla copertura del numero stabilito dall'Assemblea. La cooptazione deve essere ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria.
3. Se il numero di candidati eletti è inferiore al minimo statutario (7 membri), l'Assemblea deve essere riconvocata per nuove elezioni.

Articolo 13 - Cause di ineleggibilità e decadenza

1. Non possono essere eletti o restare in carica coloro che si trovano in una delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile.
2. In caso di sopravvenuta decadenza, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del membro decaduto con il primo dei non eletti.

Articolo 14 - Gestione della vacanza del Consiglio Direttivo durante il processo elettorale

1. Definizione di vacanza del Consiglio Direttivo
Si considera vacante il Consiglio Direttivo quando, per dimissioni, decadenza o altra causa, il numero dei suoi componenti scende al di sotto del minimo statutario, rendendo l'organo non più operativo.
2. Validità delle delibere precedenti
In caso di vacanza del Consiglio Direttivo, le delibere adottate dall'organo prima del verificarsi della vacanza, incluse quelle relative alla convocazione dell'Assemblea Elettorale e alla nomina della Commissione Elettorale, rimangono pienamente valide ed efficaci. Tale principio è conforme all'art. 2385 del Codice Civile e ai principi di continuità amministrativa applicabili agli enti del Terzo Settore, come previsto dal D.Lgs. 117/2017, nonché alle disposizioni dello Statuto dell'Associazione.
3. Anticipazione della data delle elezioni
Qualora la data delle elezioni sia già stata deliberata e il Consiglio Direttivo risulti vacante, il Presidente uscente (anche se dimissionario) può, in via straordinaria e motivata, anticipare la data dell'Assemblea Elettorale, purché:
 - a) Sia rispettato il preavviso minimo di convocazione previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.
 - b) La Commissione Elettorale, qualora già nominata, sia consultata e approvi l'anticipazione.Tale decisione deve essere comunicata tempestivamente a tutti i soci con gli stessi mezzi previsti per la convocazione dell'Assemblea Elettorale.



4. Gestione del processo elettorale in assenza del Consiglio Direttivo

- a) La Commissione Elettorale, qualora già nominata, assume la piena responsabilità di gestire le operazioni elettorali fino alla conclusione delle elezioni.
- b) Qualora la Commissione Elettorale non sia stata nominata, l'Assemblea dei Soci viene convocata d'ufficio dal Presidente uscente (anche se dimissionario), dal Vice Presidente, o, in loro assenza, dal socio anziano (inteso come il primo iscritto nel libro soci). L'Assemblea dei Soci nomina in via straordinaria la Commissione Elettorale e adotta i provvedimenti necessari per garantire lo svolgimento delle elezioni.

Articolo 15 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dello Statuto dell'Associazione e della normativa vigente.